

**Tribunale di Verona – Sentenza 16.3.2010
(Composizione monocratica - Giudice LANNI)**

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

SEZIONE QUARTA

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile

TRA

P. M. S.P.A. in persona del legale rappresentante

rappresentato e difeso dall' Avv. con domicilio eletto presso il suo studio in Verona

- attrice-opponente -

E

E. S. S.R.L. in persona del rappresentante legale p.t.

rappresentata e difesa dall' Avv. con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù della procura in calce della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta-opposta -

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Con atto di citazione notificato il 24/11/2005 (che si richiama per *relationem*) P.M. S.p.a. ha convenuto in giudizio la E.F. S.r.l., proponendo un'azione di accertamento negativo del credito fatto valere dalla convenuta con le fatture nn. 4/05, 5/05, 6/05, 7/05, 8/05, per un importo complessivo di € Euro 699.281,72, emesse per un presunto saldo delle competenze dovute per l'attività di procacciamento di affari posta in essere in passato alla convenuta per conto dell'attrice.

Nella causa così instaurata (ed iscritta con il numero di RG 14539/05), l'attrice, oltre a negare radicalmente l'esecuzione dell'attività indicate dalla convenuta a fondamento del credito, ha eccepito, con la memoria ex art. 180 c.p.c. depositata il 28/9/06, la prescrizione del diritto fatto valere dalla controparte, ai sensi dell'art. 2950 c.c., e comunque la sua inesigibilità, a fronte della mancata iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante della convenuta, in virtù della previsione contenuta nell'art. 6 della Legge n. 39/89.

Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 29/12/2005 (che si richiama per *relationem*) la P.M. S.p.a. ha proposto opposizione al decreto n. 4722/05 del Tribunale di Verona, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 704.787,37 in favore di E.F. S.r.l., quale importo dovuto a per le fatture su indicate e per l'ulteriore fattura n. 4/97.

Nella causa così instaurata (ed iscritta con il numero di RG. 56/06), l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., riproponendo le medesime difese già formulate nella causa con RG 14539/05 e disconoscendo le lettere di incarico del 07/07/92

e 10/04/89, prodotte nella fase monitoria dimostrazione dell'esistenza del rapporto commerciale dedotto in giudizio.

La E.F. S.r.l., si è costituita in entrambe le cause con comparse rispettivamente depositate il 14/03/2006 ed il 12/04/2006 (che si richiamano *per relationem*), contestando le domande avversarie e ribadendo la sussistenza degli incarichi di "promuovere e concludere affari per conto dell'attrice" in Russia, Iran, SudAfrica, Botswana, Namibia ed Africa Australe, così come dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo tramite il richiamo delle lettere di incarico del 10/04/89 e 07/02/92, e quindi la sussistenza dei presupposti costitutivi del credito fatto valere. La convenuta pertanto ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Le due cause, come indicato in epigrafe sono state riunite, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.

Orbene, ai fini della decisione occorre innanzi tutto qualificare il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Pur prescindendo dalle lettere di incarico oggetto di contestazione tra le parti, le testimonianze di C. B., F. B. e S. S. (all'epoca dei fatti dipendenti apicali della società attrice), consentono di ritenere acquisita la prova del fatto che la società convenuta abbia svolto in passato un'attività di procacciamento di clienti stranieri, o talvolta di assistenza nel loro procacciamento, in virtù di accordi generali o stipulati di volta in volta, e comunque in un contesto non occasionale, anche se privo dei connotati della stabilità (il ruolo della società convenuta nel procacciamento dei clienti è confermato dal primo testimone, la sussistenza di accordi generali o particolari è confermata dal secondo testimone, mentre la

continuatività della collaborazione è confermata dal terzo testimone).

Tenuto conto di tali prove, il rapporto intercorso tra le parti è riconducibile alla fattispecie atipica del procacciamento di affari, che è caratterizzata da caratteristiche comuni alla fattispecie della mediazione, ma soprattutto alla fattispecie dell'agenzia. In particolare la caratteristica comune con la mediazione è ravvisabile nel fatto che in entrambi i casi vi è un'attività di intermediazione diretta a consentire la conclusione di un affare, ma vi è un forte elemento distintivo consistente nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, mentre il procacciatore opera esclusivamente nell'interesse del preponente (v. sul punto da ultimo Cass. n. 4422/09). Mentre l'elemento comune con l'agenzia consiste nel fatto che in entrambi i casi l'incaricato promuove la stipulazione dei contratti nell'interesse del preponente, con la differenza che il rapporto di agenzia è caratterizzato da "stabilità", mentre nel procacciamento di affari la promozione dei contratti risponde non già ad una necessità giuridica, bensì alla semplice iniziativa dell'incaricato, e può svolgersi nelle modalità che ritenga più opportune (sulle caratteristiche del rapporto di procacciamento di affari e sulla differenza rispetto al rapporto di agenzia, v. Cass. nn. 1441/05, 13629/05, 4222/09).

Proprio per la sua maggiore vicinanza all'agenzia, al procacciamento di affari, soprattutto quando caratterizzato da continuatività, è stata correttamente ritenuta applicabile, sia pure previa valutazione di compatibilità, la disciplina prevista per la prima (v. Cass. 13629/05), ed in primo luogo la regola della prescrizione quinquennale prevista per i diritti dell'agente ex art. 2948 c.c. (v. sul punto Cass. n. 11024/07 e Cass. n. 4422/09).

Si è invece inizialmente esclusa l'applicabilità della disciplina della mediazione, ed in particolare della legge n. 39/89, nella parte in cui prevede l'iscrizione dei mediatori all'apposto albo istituito presso le Camere di Commercio e la negazione del diritto alla provvigione in caso di mancata iscrizione (v. sul punto Cass. n. 27729/05).

Tuttavia, dopo l'instaurazione della presente causa, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità un diverso orientamento che ha sostenuto l'applicabilità della previsione sulla necessaria iscrizione al ruolo dei mediatori e sull'esclusione del diritto alla provvigione in caso di mancata iscrizione, anche alle c.d. "mediazioni atipiche" e quindi al procacciamento di affari (v., da ultimo Cass. n. 16147/10).

Orbene, a prescindere la condivisibilità di tale orientamento (in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite a fronte del contrasto con il precedente orientamento), va evidenziato che nel caso di specie l'applicabilità della Legge n. 39/89 deve comunque essere esclusa, atteso che : a) come si desume dall'art. 3 di tale legge, la disciplina sul ruolo dei mediatori è stata prevista per l'attività di mediazione da eseguirsi sul territorio dello stato italiano; b) essa quindi è inapplicabile ai rapporti di mediazione (come quello dedotto in giudizio) che, pur essendo il frutto di accordi raggiunti in Italia, sono destinati ad essere eseguiti all'estero, avendo ad oggetto la procacciamento di affari con clienti stranieri; c) questa conclusione, del resto, è confermato dall'orientamento di legittimità formatosi sulla stessa questione con riferimento al rapporto di agenzia, sia pure in una diversa prospettiva (v. Cass. n. 10612/90).

Pertanto l'eccezione dell'attrice diretta a far valere la nullità dei rapporti dedotti in giudizio e comunque l'inesigibilità dei diritti della convenuta deve ritenersi infondata.

Si può quindi procedere ad esaminare l'ulteriore eccezione preliminare, diretta a far valere la prescrizione dei diritti della convenuta.

Orbene, ribadito che i diritti del procacciatore, come quelli dell'agente, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., e rilevato che la prima richiesta di pagamento della convenuta reca la data del 18/11/05 e che tutte le sua fatture azionate in questa sede si riferiscono ad attività poste in essere ben prima dei cinque anni antecedenti alla data su indicata, ad eccezione della fattura n. 4/05 (relativa ad un'attività posta in essere nel 2002), deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti oggetto delle fatture nn. 4/97 e nn. 5/05, 5/05, 7/05, 0/05 e quindi la relativa domanda di pagamento della convenuta deve giudicarsi infondata e va rigettata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'eccezione di prescrizione deve invece ritenersi infondata con riferimento al credito oggetto della fattura n. 4/05, in quanto, come confermato anche dal testimone Bauer, l'affare indicato in detta fattura risale al 2002.

Riguardo al merito della domanda di pagamento di tale credito, va osservato che le testimonianze di Carlo Bauer, Stefano Simone e Luigi Giovanni Zannier, nel complesso concordi, consentono di ritenere acquisita la prova del fatto che: a) nel 2002 la società attrice ha stipulato un contratto con la Sogram, società del Burkina Faso, per la fornitura di macchinari del valore di circa € 500.000, per effetto dell'attività di "procacciamento" della convenuta; b) tale

contratto non è stato poi eseguito per problemi inerenti le lettere di credito, ma, distanza di tempo, per effetto dell'intervento di terzi e senza la partecipazione della convenuta, il rapporto è stato ricostituito ed eseguito sulla base di un contenuto più ampio; c) al momento della stipulazione del primo contratto l'attrice, per il tramite di Carlo Bauer, aveva promesso alla convenuta il pagamento di una provvigione pari al 10 % dell'importo concordato di € 500.000, e di un ulteriore 20 %, da destinare però ai soci della Sogram.

Tenuto conto di tali risultanze istruttorie, può affermarsi la sussistenza del diritto della convenuta al pagamento della provvigione del 10 % sull'importo di € 500.000, oggetto del contratto iniziale, posto che tale contratto, "procurato" (come riconosciuto dal testimone Bauer) dalla convenuta, pur non essendo stato inizialmente eseguito, in un secondo momento è entrato a far parte di un rapporto contrattuale più ampio perfezionatosi con il cliente straniero e da questo eseguito, così divenendo un "affare concluso" dal punto di vista dell'attrice.

Non può invece essere riconosciuta la provvigione della convenuta sul maggiore importo oggetto del contratto finale, in quanto l'ampliamento del rapporto contrattuale è stata la conseguenza di una nuova fase di trattative cui hanno partecipato terzi e non la convenuta. Così come non può riconoscersi il diritto al pagamento anche del 20 % previsto quale remunerazione per i soci della Sogram, posto che la convenuta non ha dimostrato, come era suo onere, la persistente legittimazione a chiederne il pagamento in nome e per conto dei soggetti su indicati.

Pertanto, in relazione alla fattura n. 4/05, la domanda della convenuta deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente

all'importo di € 50.000, oltre IVA ed oltre gli interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.

La soccombenza reciproca delle parti giustifica il rigetto delle domanda ex art. 96 c.p.c. rispettivamente proposte e la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. revoca il decreto ingiuntivo n.4722/05 del Tribunale di Verona e condanna la P.M. S.p.a. a pagare in favore della E.F. S.r.l., la minor somma di € 50.000, oltre IVA ed oltre gli interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
2. rigetta le ulteriori domande delle parti;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 06/5/11

Il Giudice